

Allegato C – Processo per la garanzia di assunzione dei costi

alla Convenzione tariffale TarReha concernente l'erogazione di prestazioni ambulatoriali di riabilitazione secondo AINF / AM / AI – valida dal 1° gennaio 2025

Nota: le designazioni di persone si applicano a tutti i sessi. I richiami ad articoli e capoversi si riferiscono al presente allegato, salvo ove indicato espressamente in modo diverso. In caso di dubbi interpretativi fa fede la versione tedesca.

1 Domanda e proroga della garanzia di assunzione dei costi

- 1 Prima di iniziare il trattamento il fornitore di prestazioni presenta all'assicuratore, mediante un apposito modulo, una domanda di garanzia di assunzione dei costi per la riabilitazione ambulatoriale pianificata e per i giorni di trattamento necessari.
- 2 Sul modulo di garanzia di assunzione dei costi sono definiti i dati necessari per trattare tale domanda.
- 3 In genere, la domanda di garanzia di assunzione dei costi non supera i 20 giorni di trattamento per la prima serie di trattamenti. In casi giustificati dal punto di vista medico possono essere richiesti più giorni di trattamento. I primi 20 giorni di trattamento della garanzia di assunzione dei costi concessa devono essere erogati entro tre mesi dal primo giorno di trattamento. Sono fatti salvi gli accordi speciali tra il fornitore di prestazioni e l'assicuratore.
- 4 Al più tardi dal 1° gennaio 2026, il modulo di garanzia di assunzione dei costi deve essere inviato in formato elettronico al destinatario definito dall'assicuratore, conformemente allo standard attuale del Forum Datenaustausch.
- 5 Le richieste di proroga devono essere presentate almeno tre giorni di trattamento prima della scadenza della precedente serie di trattamenti. Si applicano per analogia i precedenti punti 1-4.

2 Garanzia di assunzione dei costi

- 1 L'assicuratore evade la domanda di garanzia di assunzione dei costi e risponde entro cinque giorni lavorativi dal suo ricevimento. Se la domanda non viene presentata in formato elettronico conformemente allo standard del Forum Datenaustausch, il termine di evasione è esteso a dieci giorni lavorativi (dal lunedì al venerdì, esclusi i giorni festivi ufficiali).
- 2 Il termine secondo l'art. 2 cpv. 1 può essere interrotto mediante preavviso in caso di richiesta di documenti a terzi.
- 3 Il riscontro è fornito in formato elettronico secondo lo standard del Forum Datenaustausch.
- 4 In assenza di riscontro entro cinque (o dieci) giorni lavorativi, la garanzia di assunzione dei costi è da considerarsi concessa per la riabilitazione ambulatoriale e per il numero di giorni di riabilitazione oggetto della domanda.

- ⁵ In caso di rifiuto della domanda di garanzia di assunzione dei costi dopo la scadenza del termine di riscontro, l'assicuratore è tenuto ad assumersi le prestazioni erogate secondo il piano di trattamento fino al momento in cui il fornitore di prestazioni ha ricevuto il rifiuto, più un massimo di cinque giorni di calendario dal ricevimento del rifiuto.

Berna / Lucerna, 30 settembre 2024

H+ Gli Ospedali Svizzeri

La presidente

La direttrice

Dott.ssa Regine Sauter

Anne-Geneviève Bütikofer

**Commissione delle tariffe mediche LAINF (CTM) Istituto nazionale svizzero di
assicurazione contro gli infortuni
(Suva) Divisione assicurazione militare**

Il presidente

Il direttore

Daniel Roscher

Martin Rüfenacht

**Ufficio federale delle assicurazioni sociali
Ambito Assicurazione invalidità (AI)**

Il vicedirettore

Florian Steinbacher